Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 112 del 14 maggio 1988 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)
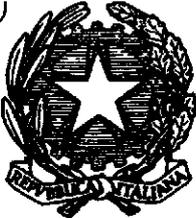
GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 14 maggio 1988 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1988, n. 152.

Recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco *B* allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1988, n. 152.

Recepimento di quindici direttive CEE relative alla produzione e commercializzazione di mangimi, incluse nell'elenco *B* allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 399, recante modificazioni ed integrazioni alla citata legge 15 febbraio 1963, n. 281;

Viste le direttive CEE concernenti la produzione e la commercializzazione dei mangimi numeri 74/63, 77/101, 79/372, 79/373, 79/797, 80/502, 80/509, 80/510, 80/511, 80/695, 82/475, 82/937, 82/957, 83/87, 86/354, tutte indicate nell'elenco *B* allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183;

Considerato che in data 1° dicembre 1987, ai termini dell'art. 15 della citata legge 16 aprile 1987, n. 183, recante delega al Governo ad emanare norme attuative delle direttive indicate nell'elenco *B* allegato alla stessa legge, lo schema del presente provvedimento è stato inviato ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Visto il parere espresso dal Senato della Repubblica, IX commissione agricoltura e produzione agro-alimentare;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del commercio con l'estero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 1988;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'art. 1 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonché ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati.

2. Le definizioni dei mangimi sono quelle che figurano nell'allegato I alla presente legge.

3. Sono "prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati all'alimentazione degli animali allevati.

4. Sono "additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali.

5. Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti, nonché le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari.

6. Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali.

7. Sono "integratori medicati per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare.

8. Il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9, stabilisce con proprio decreto:

a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi;

b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi;

c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime contenente integratori o integratori medicati, in relazione all'impiego per le varie specie animali;

d) le dosi e le modalità di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati;

e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonché, quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti;

f) le quantità massime di sostanze e prodotti indesiderabili tollerate negli alimenti per uso zootecnico, stabilendo, se necessario, norme in materia di utilizzazione, di confezionamento e di dichiarazioni da fornire per detti alimenti».

Art. 2.

1. Le denominazioni dei mangimi figuranti nella legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sono sostituite dalle seguenti:

a) «mangime semplice» in luogo di «mangime semplice integrato»;

b) «mangime composto, completo o complementare» in luogo di «mangime composto»;

c) «mangime complementare» in luogo di «mangime composto concentrato»;

d) «mangime composto, completo o complementare» in luogo di «mangime composto integrato»;

e) «mangime complementare» in luogo di «nucleo»;

f) «mangime semplice medicato» in luogo di «mangime semplice integrato medicato»;

g) «mangime composto, completo o complementare medicato» in luogo di «mangime composto integrato medicato»;

h) «mangime complementare medicato» in luogo di «nucleo medicato»;

i) all'art. 5, commi primo e quarto, della legge suddetta le parole: «mangimi composti o mangimi composti concentrati» sono sostituite dalle seguenti: «mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati»;

l) all'art. 6, commi primo, terzo e quarto, della legge suddetta le parole: «mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati» sono sostituite dalle seguenti: «mangimi contenenti integratori o integratori medicati».

Art. 3.

1. L'art. 2 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. Le denominazioni dei mangimi semplici elencate nell'allegato II — parte *A* — sono riservate ai prodotti rispondenti alle descrizioni riportate per ciascuno di essi nella colonna 3 dell'allegato stesso.

2. Nella parte *B* dell'allegato II figurano le denominazioni obbligatorie riservate ad alcuni mangimi semplici differenti da quelli elencati nella parte *A* dell'allegato stesso.

3. I prodotti costituiti da due o più sottoprodotti dello stesso cereale possono considerarsi mangimi semplici. Se considerati tali, essi vanno posti in commercio sotto la denominazione del sottoprodotto di minor valore commerciale».

Art. 4.

1. L'art. 11 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — 1. Per i mangimi posti in vendita o messi altrimenti in commercio o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sono prescritte le denominazioni e le indicazioni di cui all'allegato III alla presente legge.

2. In aggiunta alle indicazioni obbligatorie previste nell'allegato III sono ammesse le indicazioni facoltative di cui all'allegato IV alla presente legge.

3. Sono ammesse, inoltre, ulteriori informazioni, purché separate da quelle indicate nei commi 1 e 2, con le modalità di cui all'allegato IV».

Art. 5.

1. L'art. 17 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. — 1. È vietato vendere, porre in vendita, mettere altrimenti in commercio o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contemplati dalla presente legge:

a) che non siano di qualità sana leale e mercantile, che presentino pericoli per la salute degli animali o delle persone o che siano presentati in modo da indurre in errore l'acquirente;

b) non rispondenti ai requisiti elencati nell'allegato V alla presente legge;

c) scaduti, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.

2. Ai fini della tutela del patrimonio zootecnico nazionale è vietato agli allevatori di detenere e somministrare agli animali quelle sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche e che saranno indicate con proprio decreto dal Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9. Agli stessi allevatori è altresì vietato detenere e somministrare agli animali i principi attivi di cui alla lettera *a*) del comma 8 dell'art. 1, se non sotto forma di integratori, di integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e integratori medicati.

3. È altresì vietato detenere i principi attivi di cui alla lettera *a*) del comma 8 dell'art. 1 ai fabbricanti di mangimi, se non sotto forma di integratori e di integratori medicati per mangimi, di mangimi contententi integratori e integratori medicati.

4. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai fabbricanti di mangimi che siano autorizzati alla preparazione di integratori o di integratori medicati per mangimi».

Art. 6.

1. L'art. 18 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, è sostituito dal seguente:

«Art. 18. — 1. Le denominazioni, dichiarazioni o indicazioni, previste dalla presente legge e dai suoi allegati e decreti di applicazione, debbono essere fornite dal venditore all'acquirente per iscritto in lingua italiana, o risultare dalle fatture.

2. Per i prodotti consegnati alla rinfusa le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni di cui al comma 1 devono essere apposte sul documento che li accompagna.

3. Quando le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli o simili, le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni devono essere invece apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggi, recipienti o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi, recipienti o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura.

4. Gli imballaggi, recipienti o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati in modo tale che, in seguito all'apertura, il sigillo sia reso inservibile. I sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice.

5. I mangimi, ad eccezione di quelli semplici, gli integratori e gli integratori medicati per mangimi devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o recipienti o confezioni, fatte salve le deroghe previste nell'allegato VI alla presente legge.

6. È peraltro ammessa la diretta consegna agli allevatori di tutti i mangimi di cui al comma 5 a mezzo di carri silos formati da una o più celle ermeticamente chiuse e sigillate. In tal caso ad ogni cella dovrà essere apposto un cartellino, assicurato da un sigillo recante impresso il nome o la sigla della ditta produttrice, con le denominazioni, le dichiarazioni e indicazioni prescritte per il mangime contenuto. Tali denominazioni, dichiarazioni o indicazioni dovranno essere riportate anche su un documento che dovrà scortare la merce qualora si tratti di mangimi contenenti integratori medicati.

7. Al momento dello scarico dei suddetti mangimi, trasportati a mezzo di carri silos, il vettore e il destinatario, ove quest'ultimo ne faccia richiesta, provvederanno al prelevamento in contraddittorio di quattro campioni per ogni mangime così consegnato, apponendo a ciascuno di essi sigilli di entrambe le parti, e facendo specifica menzione dell'avvenuto campionamento nel succitato documento di trasporto. Uno dei quattro campioni deve essere ritirato dal vettore e gli altri conservati dal ricevitore della merce.

8. In caso di sopralluoghi, o di richieste di intervento, ai sensi dell'art. 107 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, gli addetti alla vigilanza dovranno campionare l'eventuale mangime reperito alla rinfusa presso il destinatario, ritirando anche due dei campioni prelevati in contraddittorio dalle parti. Ove all'analisi risulti qualche irregolarità, l'esame di controllo deve essere ripetuto sui campioni, prelevati dalle parti, e ritirati presso il destinatario.

9. Nei locali di vendita al minuto è consentito detenere non più di un imballaggio aperto, di peso non superiore ai cento chili, di ciascuna qualità di mangimi anche se contenenti integratori o integratori medicati.

10. Nel caso di cui al comma 9 e qualora i mangimi siano posti in vendita alla rinfusa, nei locali di vendita deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni.

11. Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti contemplati dalla presente legge che si trovano in magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto.

12. Per i prodotti di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge preparati per conto terzi o su formula del committente e destinati ad essere posti in commercio, è consentito indicare sugli imballaggi, recipienti o confezioni o sui cartellini, anziché il nome o la ragione sociale e la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, il nome o la ragione sociale e la sede del committente, nonché il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata per lo stabilimento in cui i prodotti stessi siano stati preparati. In tal caso gli estremi dell'autorizzazione devono sempre essere riportati sulle fatture e sugli altri documenti commerciali rilasciati dal produttore o confezionatore al committente.

13. Tutte le dichiarazioni, denominazioni o indicazioni prescritte per i prodotti previsti dalla presente legge comportano la responsabiltà del produttore, o dell'importatore o del confezionatore o del distributore».

Art. 7.

1. Dopo il primo comma dell'art. 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, è aggiunto il seguente:

«Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi pericolosi per il bestiame, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto sino ad un anno».

2. Nel terzo comma dell'art. 22 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, le parole «terzo comma dell'art. 17» sono sostituite con le seguenti: «comma 2 dell'art. 17».

Art. 8.

1. L'art. 24 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. — 1. I tenori dei componenti da dichiarare a termini della presente legge, dei suoi allegati e decreti di applicazione, si devono riferire al peso del prodotto tal quale, fatta eccezione per i tenori minimi o massimi eventualmente prescritti che, ove non diversamente disposto, sono riferiti al peso della sostanza secca.

2. Sui tenori da dichiararsi sono ammesse le tolleranze indicate nell'allegato VII della presente legge.

3. Le tolleranze sui tenori dichiarati per i prodotti minerali, gli additivi, nonché le vitamine, gli antibiotici, i micro elementi minerali e gli altri principi attivi diversi da quelli elencati nell'allegato VII della presente legge, sono stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9».

Art. 9.

1. Alle modifiche degli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, introdotti dal presente decreto, si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentito il parere della commissione di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399.

Art. 10.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di sei mesi per l'adeguamento della produzione alle norme in esso previste e di ventiquattro mesi per lo smaltimento delle giacenze dei prodotti, degli imballaggi o confezioni conformi alla normativa vigente prima di tale data.

Art. 11.

1. Gli allegati I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, di cui al presente decreto, costituiscono allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399.

Art. 12.

1. Gli articoli 3, 12, 13, 14, 16 e 19 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1988

COSSIGA

GORIA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA PERGOLA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

AMATO, *Ministro del tesoro*

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

FANFANI, *Ministro dell'interno*

GAVA, *Ministro delle finanze*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

DONAT CATTIN, *Ministro della sanità*

RUGGIERO, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1988
Atti di Governo, registro n. 73, foglio n. 26

ALLEGATO I

DEFINIZIONI

a) *Mangimi:*

I prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale.

b) *Razione giornaliera:*

La quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12%, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria di età e di un rendimento determinato, per soddisfare a tutti i suoi bisogni.

c) *Mangimi semplici o materie prime o ingredienti:*

I diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche ed inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all'alimentazione degli animali per via orale, o ad essere impiegati come materie prime per la preparazione di mangimi composti o come supporto degli integratori.

d) *Mangimi composti:*

Le miscele composte di prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, o di derivati della loro trasformazione industriale, o di sostanze organiche e inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari.

e) *Mangimi completi:*

Le miscele di mangimi per gli animali che, per la loro composizione, bastano ad assicurare una razione giornaliera.

f) *Mangimi complementari:*

Le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associati ad altri mangimi per animali.

g) *Mangimi minerali:*

I mangimi complementari costituiti principalmente da minerali e contenenti almeno il 20% di cenere greggia.

h) *Mangimi melassati:*

I mangimi complementari preparati a base di melasso e contenenti almeno il 14% di zuccheri totali espressi in saccarosio.

i) *Mangimi d'allattamento:*

I mangimi composti somministrati allo stato secco o diluiti in una determinata quantità di liquido, destinati all'alimentazione dei giovani animali come complemento o in sostituzione del latte materno postcolostrale o destinati a vitelli da macellazione.

l) *Mangimi medicati:*

Mangimi contenenti integratori medicati.

m) *Animali:*

Gli animali appartenenti a specie normalmente allevate e tenute o consumate dall'uomo.

n) *Animali familiari:*

Gli animali che appartengono a specie normalmente allevate e tenute, ma non consumate dall'uomo, ad eccezione degli animali da pelliccia.

ALLEGATO II

MANGIMI SEMPLICI

Parte A

DENOMINAZIONI, DESCRIZIONI E INDICAZIONI RELATIVE AI SEGUENTI MANGIMI SEMPLICI

(I contenuti da dichiararsi debbono riferirsi alla sostanza tal quale)

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
1.	PANELLI E FARINE DI ESTRAZIONE		
1.1.	Panello di mandorle di palma Macoya	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi, separati dalla polpa, delle seguenti specie di palma Macoya: Acrocomia sclerocarpa Mart. e Acrocomia totai Mart.	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
1.2.	Farina di estrazione di mandorle di palma Macoya	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi, separati dalla polpa, delle specie di palma Macoya	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.3.	Panello di polpe di palma Macoya	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dalla polpe di palma Macoya	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
1.4.	Panello di arachidi decorticate	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di arachide, Arachis hypogaea e altre specie di arachidi decorticate	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
1.5.	Farina di estrazione di arachidi decorticate	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di arachide decorticati	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.6.	Panello di arachidi parzialmente decorticate	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di arachide parzialmente decorticati	Umidità Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge
1.7.	Farina di estrazione di arachidi parzialmente decorticate	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di arachide parzialmente decorticati	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.8.	Panello di colza	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di colza, Brassica napus L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk., di colza indiana, Brassica napus L., var. glauca, (Roxb.) O.E. Schulz, oltre che dal ravizzone, Brassica campestris L. ssp. oleifera (Metzg.) Sinsk	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
1.9.	Farina di estrazione di colza	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di colza, di colza indiana e di ravizzone	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.10.	Panello di copra	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle mandorle (endosperma) essiccate ricoperte dell'involucro del seme (tegumento) del cocco, Coocus nucifera L.	Umidità Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge
1.11.	Farina di estrazione di copra	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dalle mandorle (endosperma) essiccate, ricoperte dell'involucro del seme (tegumento) del cocco	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.12.	Panello di palmisti	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle noci di palma private, per quanto possibile, dell'involucro legnoso, delle specie di palma da olio: Elaeis guineensis Jacq. e Corozo oleifera (H.B.K.) - L.H. Bailey (Elaeis melanococca auct)	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
1.13.	Farina di estrazione di palmisti	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dalle noci di palma private, per quanto possibile, dell'involucro legnoso, delle specie di palma da olio	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.14.	Panello di soia	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di soia, Glycine max (L.) Merr.	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
1.15.	Farina di estrazione di soia tostata	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di soia che hanno subito un appropriato trattamento termico	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.16.	Farina di estrazione di soia tostata e decorticata	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di soia decorticati che hanno subito un appropriato trattamento termico	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
1.17.	Panello di cotone decorticato	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di cotone privati delle fibre e delle bucce, appartenenti alle specie Gossypium sp.p.	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
1.18.	Farina di estrazione di cotone decorticato	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di cotone privati delle fibre e delle bucce	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.19.	Panello di cotone parzialmente decorticato	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di cotone privati delle fibre e parzialmente decorticati	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
1.20.	Farina di estrazione di cotone parzialmente decorticato	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di cotone privati delle fibre e parzialmente decorticati	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.21.	Panello di neuk	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di neuk, Guizotia abyssinica (L.f.) Cass.	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
1.22.	Panello di girasole decorticato	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di girasole: Helianthus annuus L., privati, per quanto possibile, dei gusci	Umidità Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge
1.23.	Farina di estrazione di girasole decorticato	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di girasole privati, per quanto è possibile, dei loro gusci	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.24.	Panello di girasole parzialmente decorticato	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di girasole parzialmente privati dei gusci	Umidità Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge
1.25.	Farina di estrazione di girasole parzialmente decorticato	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di girasole parzialmente privati dei gusci	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.26.	Panello di lino	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di lino, Linum usitatissimum L.	Ceneri gregge Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Umidità
1.27.	Farina di estrazione di lino	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di lino	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.28.	Panello di babassu	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dalle noci di palma babassu del Brasile, Orbignya oleifera Burr. e di altre specie di Orbignya, private, per quanto è possibile, del loro involucro legnoso	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
1.29.	Panello di germe di riso	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai germi di riso, Oryza sativa L., ai quali sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento	Umidità Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge
1.30.	Farina di estrazione di gemma di riso	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dal germe di riso, al quale sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.31.	Panello di sesamo	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai semi di sesamo, Sesamum indicum L.	Umidità Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge
1.32.	Farina di estrazione di sesamo	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi di sesamo	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.33.	Farina di estrazione di cacao	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai semi essiccati e tostati di cacao, Theobroma cacao L., privati per quanto possibile del guscio	Umidità Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge
1.34.	Panello di germe di frumento	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai germi di frumento delle specie Triticum aestivum L., Triticum durum Desf. e da altre specie coltivate di frumento nudo o dal farro decorticato delle specie Triticum spelta L., Triticum dicoccum Schrank, Triticum monococcum L., ai quali sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
1.35.	Panello di germe di granturco (lavorazione a secco)	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai germi di granturco, provenienti dalla lavorazione a secco del cereale, Zea mays L., ai quali sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità Amido
1.36.	Farina di estrazione di germe di granturco (lavorazione a secco)	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai germi di granturco, provenienti dalla lavorazione a secco del cereale, ai quali sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge Amido
1.37.	Panello di germe di granturco (lavorazione a umido)	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per pressione dai germi di granturco, provenienti dalla lavorazione ad umido del cereale, ai quali sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
1.38.	Farina di estrazione di germe di granturco (lavorazione a umido)	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai germi di granturco, provenienti dalla lavorazione a umido del cereale, ai quali sono ancora aderenti parti della mandorla farinosa e del tegumento	Proteina greggia Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge
1.39.	Farina di estrazione di sansa di oliva	Sottoprodotto di oleificio ottenuto per estrazione dai frutti dell'olivo. Olea Europea L. privati per quanto possibile, dei pezzi di noccioli	Proteine gregge Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità Cellulosa greggia

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
2.	PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DELLE SOSTANZE VEGETALI		
2.1.	Sottoprodotti della molitura		
2.1.1.	Crusca di frumento	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina, partendo dal frumento o dal farro decorticato preventivamente puliti. È costituito essenzialmente da frammenti del tegumento esterno e da altre parti del seme private quasi totalmente della mandorla farinosa	Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità
2.1.2.	Cruschello di frumento	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina partendo dal frumento o dal farro decorticato, preventivamente puliti. È costituito principalmente da frammenti del tegumento esterno e da altre parti del seme private della mandorla farinosa in minor misura che la crusca di frumento	Cellulosa greggia Amido (*) Ceneri gregge Umidità
2.1.3.	Farinetta di frumento	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di frumento o di farro decorticato, preventivamente puliti. È costituito principalmente da parti della mandorla farinosa, da piccoli frammenti del tegumento esterno e da pezzettini di chicchi	Cellulosa greggia Amido Ceneri gregge Umidità
2.1.4.	Germe di frumento	Sottoprodotto della molitura costituito essenzialmente di germi di frumento schiacciati o non, ai quali aderiscono ancora parti della mandorla farinosa e dei tegumenti	Cellulosa greggia Proteina greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
2.1.5.	Crusca di segale	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, Segale cereale L., preventivamente pulita. È essenzialmente costituito da frammenti del tegumento e da altre parti del seme, liberate quasi totalmente della mandorla farinosa	Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità
2.1.6.	Cruschello di segale	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. È principalmente costituito da frammenti dei tegumenti esterni e da parti del chicco, private, in minor misura rispetto alla crusca di segale, della mandorla farinosa	Cellulosa greggia Amido (*) Ceneri gregge Umidità
2.1.7.	Farinetta di segale	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina di segale, preventivamente pulita. È principalmente costituito da parti della mandorla farinosa e da sottili frammenti del tegumento esterno e da qualche pezzetto di chicchi	Cellulosa greggia Amido Ceneri gregge Umidità
2.2.	Prodotti e sottoprodotti della fabbricazione dei fiocchi, delle semole e dei grani decorticati		
2.2.1.	Farina di avena da foraggio	Sottoprodotto ricco di amido ottenuto dalla trasformazione dell'avena, Avena sativa L., e di altre specie coltivate di avena, pulita e decorticata, in semola o farina abburattata d'avena	Cellulosa greggia Amido Ceneri gregge Umidità
2.2.2.	Fiocchi d'orzo	Prodotto ottenuto dallo schiacciamento dell'orzo, Hordeum vulgare L., decorticato trattato con il vapore	Cellulosa greggia Amido Umidità
2.2.3.	Farina di orzo da foraggio	Sottoprodotto risultante dalla trasformazione dell'orzo, preventivamente pulito e decorticato in orzo perlato, in semola o in farina abburattata d'orzo	Cellulosa greggia Amido Ceneri gregge Umidità
2.2.4.	Fiocchi di granturco	Prodotto ottenuto per schiacciamento dei semi di granturco trattati a vapore	Cellulosa greggia Amido Umidità

(*) La indicazione del contenuto in amido diverrà obbligatoria soltanto due anni dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
2.2.5.	Vagliatura molita di piselli	Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione della farina di piselli, Pisum sativum L. È costituito essenzialmente da pezzetti dell'endosperma e in minor misura dalla pellicola dei semi	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Ceneri gregge Umidità
2.2.6.	Fiocchi di patate	Prodotto ottenuto per essiccamento delle patate, Solanum tuberosum L., pelate o non, cotte a vapore o in acqua e schiacciate	Cellulosa greggia Amido Umidità
2.3.	Sottoprodotti del granturco		
2.3.1.	Farinetta di granturco	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o dei semolini di granturco	Proteina greggia Amido Cellulosa greggia Ceneri gregge Sostanze grasse gregge Umidità
2.3.2.	Crusca di granturco	Sottoprodotto ottenuto dalla fabbricazione della farina o della semola di granturco. È essenzialmente costituito da tegumenti esterni e da germi di granturco e, in una certa misura, da frammenti della mandorla farinosa	Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge Proteina greggia
2.3.3.	Germi e crusca di granoturco	Sottoprodotto ottenuto al momento della fabbricazione della farina della semola o dall'amido di granoturco. È costituita da germi non estratti dalla crusca e da alcune briciole della mandorla farinosa	Proteina greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge Cellulosa greggia Amido (*)
2.4.	Prodotti e sottoprodotti del riso		
2.4.1.	Riso da foraggio macinato	Prodotto ottenuto dalla macinazione di riso, da foraggio costituito da grani verdi non maturi o gessosi, ottenuti per vagliatura all'atto della lavorazione del riso, o da grani di riso di normale costituzione, semigreggio, macchiato o giallo	Amido Cellulosa greggia Ceneri gregge Umidità Sostanze grasse gregge Proteina greggia
2.4.2.	Rotture di riso	Sottoprodotto ottenuto dalla preparazione di riso pulito o di riso lucidato. È essenzialmente costituito da grani piccoli o da grani spezzati	Amido
2.4.3.	Pula vergine di riso	Sottoprodotto ottenuto dalla prima pulitura del riso greggio. Esso è costituito da pellicole argentee, da particelle dello strato aleuronico, dalla mandorla farinosa e dai germi	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Umidità Ceneri gregge Ceneri insolubili in HCl
2.4.4.	Farinaccio di riso	Sottoprodotto ottenuto dalla seconda pulitura del riso greggio. È essenzialmente costituito dalla particelle della mandorla farinosa, dallo strato aleuronico e dai germi	Proteina greggia Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Umidità Ceneri gregge Ceneri insolubili in HCl

(*) La indicazione del contenuto in amido diverrà obbligatoria soltanto due anni dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
2.5.	Prodotti e sottoprodotti d'amideria e fecoleria		
2.5.1.	Amido di granturco	Amido di granturco praticamente puro	Amido Umidità Ceneri gregge
2.5.2.	Amido di granturco gonfiato (pregelatinizzato)	Amido di granturco praticamente puro, i cui granuli risultano in gran parte rotti mediante un appropriato trattamento termico	Amido Umidità Ceneri gregge
2.5.3.	Amido di granturco pregelatinizzato, parzialmente idrolizzato	Amido di granturco praticamente puro, i cui granuli risultano in gran parte pregelatinizzati e parzialmente idrolizzati	Amido Zuccheri riduttori espressi in glucosio Umidità Ceneri gregge
2.5.4.	Glutine di granturco	Sottoprodotto essiccato dell'amideria di granturco. È costituito essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido	Proteina greggia Umidità Cellulosa greggia Ceneri gregge Sostanze grasse gregge Xantofilla
2.5.5.	Farina glutinata di granturco	Sottoprodotto essiccato dell'amideria di granturco. È costituito da crusche e da una piccola quantità di glutine. Possono risultare aggiunti i residui essiccati delle acque di macerazione e i germi disoleati	Proteina greggia Umidità Cellulosa greggia Ceneri gregge Sostanze grasse gregge
2.5.6.	Amido di riso	Amido di riso praticamente puro	Amido Umidità Ceneri gregge
2.5.7.	Amido di riso gonfiato	Amido di riso praticamente puro, i cui granuli risultano in gran parte rotti mediante un appropriato trattamento termico	Amido Umidità Ceneri gregge
2.5.8.	Glutine di riso	Sottoprodotto disseccato della amideria di riso costituito essenzialmente da glutine	Proteina greggia Umidità Cellulosa greggia Ceneri gregge Sostanze grasse gregge
2.5.9.	Farina glutinata di sorgo	Sottoprodotto essiccato dall'amideria di sorgo, Sorgum bicolor L., Moench. È costituito da crusche e da una piccola quantità di glutine. I residui essiccati delle acque di macerazione e i germi possono risultare aggiunti	Proteina greggia Umidità Cellulosa greggia Ceneri gregge Sostanze grasse gregge
2.5.10.	Amido di frumento	Amido di frumento praticamente puro	Amido Ceneri gregge Umidità
2.5.11.	Amido di frumento gonfiato	Amido di frumento praticamente puro, i cui granuli risultano in gran parte rotti mediante un appropriato trattamento termico	Amido Umidità Ceneri gregge
2.5.12.	Amido di frumento pregelatinizzato	Amido di frumento, praticamente puro, i cui granuli risultano in gran parte pregelatinizzati e parzialmente idrolizzati	Amido Zuccheri riduttori espressi in glucosio Umidità Ceneri gregge
2.5.13.	Glutine di frumento	Sottoprodotto essiccato dell'amideria di frumento. È costituito essenzialmente dal glutine ottenuto dalla separazione dell'amido	Proteina greggia Umidità Ceneri gregge

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
2.5.14.	Amido di manioca	Amido praticamente puro ottenuto da radici di manioca, Manihot esculenta Crantz	Amido Umidità Ceneri gregge
2.5.15.	Amido di manioca gonfiato (pregelatinizzato)	Amido ottenuto da radici di manioca, i cui granuli risultano in gran parte rotti mediante un appropriato trattamento termico	Amido Umidità Ceneri gregge
2.5.16.	Fecola di patate	Fecola di patate praticamente pura	Amido Umidità Ceneri gregge
2.5.17.	Fecola di patate pregelatinizzata	Fecola di patate praticamente pura, i cui granuli d'amido risultano in gran parte rotti mediante un appropriato trattamento termico	Amido Umidità Ceneri gregge
2.5.18.	Fecola di patate pregelatinizzata e parzialmente idrolizzata	Fecola di patate praticamente pura, i cui granuli d'amido risultano in gran parte pregelatinizzati e parzialmente idrolizzati	Amido Zuccheri riduttori espressi in glucosio Umidità Ceneri gregge
2.5.19.	Proteina di patate	Sottoprodotto essiccato della fecoleria costituito essenzialmente da sostanze proteiche provenienti dalla separazione della fecola	Proteina greggia Umidità Ceneri gregge Sostanze grasse gregge Cellulosa greggia
2.5.20.	Polpa essiccata di patate	Sottoprodotto essiccato della fecoleria	Amido Umidità Ceneri gregge Sostanze grasse gregge Cellulosa greggia
2.5.21.	Destrosio (glucosio)	Prodotto della saccarificazione dell'amido o della fecola, costituito da glucosio purificato e cristallizzato (con o senza acqua di cristallizzazione)	Glucosio Umidità
2.5.22.	Melasso di destrosio	Sottoprodotto ottenuto dalla cristallizzazione del destrosio	Zuccheri riduttori espressi in glucosio Umidità Ceneri gregge
2.6.	Prodotti e sottoprodotti della fabbricazione dello zucchero		
2.6.1.	Zucchero (saccarosio)	Zuccheri di barbabietola o di canna, allo stato solido	Saccarosio
2.6.2.	Fettucce essiccate di barbabietole da zucchero	Prodotto ottenuto per essiccamento delle fettucce di barbabietola da zucchero Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. altissima Doell., preventivamente lavate	Zuccheri totali espressi in saccarosio Umidità (1) Ceneri gregge (2)
2.6.3.	Fettucce di barbabietola da zucchero parzialmente esaurite ed essiccate	Prodotto ottenuto per essiccamento delle fettucce parzialmente esaurite delle barbabietole da zucchero, preventivamente lavate	Zuccheri totali espressi in saccarosio Umidità (1) Ceneri gregge (2)
2.6.4.	Polpe essiccate di barbabietola da zucchero	Sottoprodotto della fabbricazione dello zucchero costituito da fettucce esaurite e seccate di barbabietola da zucchero	Cellulosa greggia (3)
2.6.5.	Melasse di barbabietola da zucchero	Sottoprodotto costituito dal residuo sciropposo raccolto nella fabbricazione o nella raffinazione dello zucchero proveniente da barbabietole da zucchero	Zuccheri totali espressi in saccarosio
2.6.6.	Melasso di canna da zucchero	Sottoprodotto costituito dal residuo sciropposo raccolto nella fabbricazione o nella raffinazione dello zucchero proveniente dalla canna da zucchero «Saccharum officinarum L.»	Zuccheri totali espressi in saccarosio

(1) Se superiore al 13%.
(2) Se superiore al 7%.
(3) Se superiore ad una percentuale da stabilirsi annualmente in funzione dell'andamento stagionale.

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
2.7.	Prodotti e sottoprodotti della malteria, birreria, distilleria e della trasformazione dei frutti nonché lieviti da foraggio essiccati		
2.7.1.	Radichette di orzo	Sottoprodotto della malteria costituito dalle radichette essiccate di cereali germogliati	Proteina greggia Umidità Ceneri gregge Cellulosa greggia
2.7.2.	Lieviti essiccati (foraggeri)	Lieviti, in miscela o no, appartenenti alle famiglie delle Saccharomycetoideae, Endomycetoideae e Criptococcaceae coltivate sui substrati seguenti: succhi e melassi di barbabietola o di canna, borlande di distilleria o di fabbrica di lieviti, siero di latte, semi di cereali e prodotti derivati dalla loro trasformazione, sciroppi d'idrolisi di sostanze cellulosiche e le cui cellule sono state uccise ed essiccate	Proteina greggia Umidità
2.7.3.	Borlande essiccate di birreria	Sottoprodotto della birreria ottenuto per essiccamento dei residui di cereali sottoposti o no a maltaggio nonché di altre sostanze amidacee	Proteina greggia Umidità Cellulosa greggia
2.7.4.	Borlande essiccate di distilleria	Sottoprodotto della distilleria ottenuto per essiccamento dei residui di cereali lavorati o di altre sostanze amidacee	Proteina greggia Umidità Cellulosa greggia
2.7.5.	Polpe di agrumi disidratati	Sottoprodotto essiccato ottenuto dalla fabbricazione del succo di agrumi	Umidità Cellulosa greggia
2.8.	Prodotti dell'agricoltura essiccati artificialmente		
2.8.1.	Farina di erbe disidratate	Prodotto ottenuto dall'essiccamento artificiale, eventualmente dopo pre-essiccamento di giovani piante foraggere i cui enzimi attivanti l'ossidazione sono stati resi praticamente inattivi con l'essiccamento o il pre-essiccamento	Proteina greggia Umidità Ceneri gregge Ceneri insolubili in HCl Cellulosa greggia Carotene Sostanze grasse gregge
2.8.2.	Farina di erba medica disidratata	Prodotto ottenuto dall'essiccamento artificiale, eventualmente dopo pre-essiccamento dell'erba medica, Medicago Sativa L. e Medicago Varia Martyn, i cui enzimi attivanti l'ossidazione sono stati resi praticamente inattivi con l'essiccamento. Questo prodotto può contenere il 20% circa di erbe o di trifoglio essiccati artificialmente, eventualmente pre-essiccati, insieme all'erba medica	Proteina greggia Beta carotene Umidità Ceneri gregge Cellulosa greggia
2.8.3.	Farina di trifoglio disidratato	Prodotto ottenuto dall'essiccamento artificiale, eventualmente dopo pre-essiccamento del trifoglio giovane, Trifolium ssp. i cui enzimi attivanti l'ossidazione sono stati resi praticamente inattivi con l'essiccamento. Questo prodotto può contenere il 20% circa di erbe o di erba medica essiccate artificialmente eventualmente pre-essiccate, insieme al trifoglio	Proteina greggia Umidità Ceneri gregge Cellulosa greggia Beta carotene
2.8.4.	Foglie e colletti di barbabietole da zucchero disidratati	Prodotto ottenuto dall'essiccamento artificiale di foglie e colletti di barbabietola, tritati o no, preventivamente lavati	Proteina greggia Zuccheri totali espressi in saccarosio Umidità Ceneri insolubili in HCl Cellulosa greggia

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
2.8.5.	Fettucce di topinambur o farina di topinambur	Prodotto ottenuto rispettivamente dallo spezzettamento o dalla macinazione dei tubercoli, preventivamente puliti ed essiccati, di topinambur, Helianthus tuberosus L.	Inulina Umidità Ceneri gregge Cellulosa greggia
2.8.6.	Fettucce di patate dolci o farina di patate dolci	Prodotto ottenuto rispettivamente dallo spezzettamento o dalla macinazione dei tubercoli preventivamente puliti ed essiccati di patate dolci, Ipomoea batatas (L.) Poir.	Amido Umidità Ceneri gregge Cellulosa greggia Sostanze grasse gregge Proteina greggia
2.8.7.	Farina di manioca Fettucce di manioca, radici di manioca	Radici di manioca essiccate, e se necessario lavate, pelate come pure i prodotti ottenuti da spezzettamento o da macinatura	Amido Umidità Ceneri gregge Cellulosa greggia
2.8.8.	Farina di manioca tipo 55 o fettucce di manioca tipo 55 o radici di manioca tipo 55	Radici di manioca non pelate, essiccate e se del caso lavate, come pure i prodotti ottenuti da spezzettamento o da macinatura	Amido Umidità Ceneri gregge Cellulosa greggia
2.8.9.	Polpe di manioca essiccata	Residui derivati dalla produzione dell'amido di manioca essiccati e macinati	Amido Umidità Ceneri gregge Cellulosa greggia
2.9.	Altri prodotti di origine vegetale		
2.9.1.	Carrube frantumate	Prodotto ottenuto dallo spezzettamento dei frutti essiccati e snocciolati del carrubo Ceratonia siliqua L.	Zuccheri totali espressi in saccarosio Umidità Ceneri gregge
2.9.2.	Grasso vegetale Olio vegetale	Prodotto costituito da grasso od olio di origine vegetale	Umidità Indice di acidità sostanze insolubili in etere di petrolio
3.	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE		
3.1.	Prodotti lattiero-caseari		
3.1.1.	Latte scremato in polvere «Spray» Latte scremato in polvere «Hatmaker» o «Roller»	Prodotto ottenuto con l'eliminazione dell'acqua contenuta nel latte scremato, sia con l'evaporazione in corrente d'aria calda (latte scremato in polvere «Spray») sia con l'essiccamento su cilindri (latte scremato in polvere «Hatmaker» o «Roller»)	Proteina greggia Umidità Lattosio Sostanze grasse gregge Ceneri gregge
3.1.2.	Latticello in polvere	Prodotto ottenuto sia con l'eliminazione dell'acqua contenuta nel latticello, sia con l'evaporazione in corrente d'aria calda (latticello in polvere «Spray») sia con l'essiccamento su cilindri (latticello in polvere «Hatmaker» o «Roller»)	Proteina greggia Sostanze grasse gregge Lattosio Umidità Ceneri gregge
3.1.3.	Siero di latte in polvere Siero di latte in granuli	Prodotti ottenuti con l'eliminazione dell'acqua contenuta nel siero di latte	Proteina greggia Lattosio Umidità Sostanze grasse gregge Cloruri espressi in NaCl Ceneri gregge Sodio

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
3.1.4.	Siero di latte in polvere, delattosato	Prodotto ottenuto con l'eliminazione dell'acqua contenuta nel siero di latte dal quale è stata estratta una parte di lattosio	Lattosio Proteina greggia Umidità Cloruli espressi in NaCl Ceneri gregge Sostanze grasse gregge Sodio
3.1.5.	Proteina di siero di latte in polvere Albumina di latte in polvere	Prodotti ottenuti dall'essiccamento dei composti proteici estratti dal siero di latte o dal latte mediante trattamento chimico o fisico	Proteina greggia Umidità Ceneri gregge Sostanze grasse gregge
3.2.	Prodotti provenienti dalla trasformazione di animali terrestri		
3.2.1.	Farina di sangue	Prodotto ottenuto dall'essiccamento del sangue di animali da macello compreso il pollame. Tale prodotto deve risultare praticamente (*) esente da sostanze estranee	Proteina greggia Umidità Ceneri gregge
3.2.2.	Farina di carne ed ossa	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e macinazione di pezzi di carne ricca di ossa provenienti da animali terrestri a sangue caldo. Il prodotto deve risultare praticamente (*) esente da pelo, setole, piume, corna, zoccoli, pelle e sangue nonché da contenuto dello stomaco e viscerale. Deve essere tecnicamente esente da residui di solventi organici	Proteina greggia Ceneri gregge Sostanze grasse gregge Umidità Fosforo totale Basi azotate volatili Metionina Lisina
3.2.3.	Farina d'ossa	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e macinazione di ossa in gran parte sgrassate provenienti da animali terrestri a sangue caldo. Il prodotto deve risultare praticamente (*) esente da pelo, setole, piume, corna, zoccoli, pelle e sangue nonché da contenuto viscerale e dello stomaco. Deve inoltre risultare esente da scaglie e non può contenere frammenti di ossa che presentino asperità o bordi taglienti, deve essere tecnicamente esente da residui di solventi organici	Proteina greggia Umidità Ceneri gregge Fosforo totale Sostanze grasse gregge
3.2.4.	Farina di carne. I prodotti nei quali la percentuale di grassi supera l'11% devono essere indicati come «ricchi di grassi»	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e macinazione di carcasse e di parti di carcasse di animali terrestri a sangue caldo, eventualmente sgrassate con un procedimento appropriato. Deve risultare praticamente (*) esente da pelo, setole, piume, corna, zoccoli, pelle nonché dal contenuto dello stomaco e delle viscere; deve essere tecnicamente esente da residui di solventi organici	Proteina greggia Sostanze grasse gregge Umidità Ceneri insolubili in HCl Metionina Basi azotate volatili Lisina
3.2.5.	Ciccioli di carne	Prodotto proveniente dai residui della fabbricazione del sego e degli altri grassi di origine animale; deve essere tecnicamente esente da residui di solventi organici	Proteina greggia Umidità Cloruri espressi in NaCl Sostanze grasse gregge Ceneri gregge
3.2.6.	Scarti essiccati di macellazione del pollame. I prodotti nei quali la percentuale di grassi supera il 12% devono essere indicati come «ricchi di grassi»	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e macinazione degli scarti di macellazione del pollame; deve risultare praticamente (*) esente da piume	Proteina greggia Umidità Cloruri espressi in NaCl Sostanze grasse gregge Ceneri gregge

(*) Il termine «praticamente» deve intendersi nel senso di «per quanto possibile» e cioè nei limiti tecnicamente inevitabili dei sistemi di preparazione nonché di raccolta delle materie prime.

	Denominazioni	Descrizioni	Dichiarazioni obbligatorie
1	2	3	4
3.2.7.	Farina di piume idrolizzate	Prodotto ottenuto dall'idrolisi, essiccamento e macinazione delle piume di volatili	Proteina greggia Umidità Ceneri insolubili in HCl
3.2.8.	Grassi animali	Prodotto costituito da grassi provenienti da animali o da parti di animali terrestri a sangue caldo. Deve essere tecnicamente esente da residui di solventi organici	Umidità Indice di acidità Sostanze insolubili in etere di petrolio
3.3.	Prodotti provenienti dalla trasformazione di pesci o di altri animali marini		
3.3.1.	Farina di pesce. Possono essere designati come prodotti «a basso contenuto di sale» i prodotti il cui contenuto di cloruri espressi in NaCl è inferiore al 2%	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e macinazione di vari pesci interi o di parti di pesci al quale può essere aggiunto liquido di pressione concentrato	Proteina greggia Sostanze grasse gregge Umidità Cloruri espressi in NaCl Fosforo totale Carbonato di calcio
3.3.2.	Olio di fegato di merluzzo	Olio ottenuto dai fegati freschi di pesci della famiglia dei merluzzi (Gadidae)	Vitamine A Umidità Indice di acidità Sostanze insolubili nell'etere di petrolio
4.	SOSTANZE MINERALI		
4.1.	Carbonato di calcio. La natura del prodotto (col. 3) deve essere indicata nella denominazione	Carbonato di calcio precipitato, rocce calcaree macinate, gesso lavato, gesso granulato, gusci macinati di ostriche e di mitili	Calcio Ceneri insolubili in HCl
4.2.	Carbonato di calcio e di magnesio	Miscuglio naturale di carbonato di calcio e di carbonato di magnesio	Calcio Magnesio
4.3.	Alghe marine calcaree (Maerl)	Prodotto di origine naturale ottenuto dalle alghe marine calcaree macinate o trasformate in granuli	Calcio Ceneri insolubili in HCl
4.4.	Ossido di magnesio	Ossido di magnesio tecnicamente puro, MgO	Magnesio
4.5.	Kiserite	Solfato di magnesio naturale $MgSO_4H_2O$	Magnesio
4.6.	Idrogenofosfato di calcio (fosfato bicalcico). Il procedimento di fabbricazione può essere indicato nella denominazione	Idrogenofosfato di calcio (fosfato bicalcico) tecnicamente puro	Fosforo totale Cloruri espressi in NaCl Calcio
4.7.	Fosfato naturale defluorato	Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali eventualmente purificati, e più o meno defluorato	Fosforo totale Calcio
4.8.	Farina d'ossa degelatinizzate	Ossa sgrassate, sgelate, sterilizzate e macinate	Fosforo totale Umidità Calcio
4.9.	Bis-diidrogenofosfato di calcio (fosfato monocalcico)	Prodotto principalmente costituito da bis-diidrogenofosfato di calcio (fosfato monocalcico) tecnicamente puro	Fosforo totale Calcio
4.10.	Diidrogenofosfato di ammonio (fosfato monoammonico)	Prodotto costituito principalmente di diidrogenofosfato di ammonio (fosfato monoammonico) tecnicamente puro	Fosforo totale Azoto

Parte B

DENOMINAZIONI DI MANGIMI SEMPLICI NON CONTEMPLATI NELLA PARTE *A*

Panello:

Denominazione riservata al residuo della spremitura meccanica dei semi, frutti e altre sostanze oleose.

Panello in scaglie o «expellers»:

Denominazione riservata ai residui della spremitura dei semi e frutti e altre sostanze oleose eseguita con speciali mezzi meccanici.

Farina di estrazione:

Denominazione riservata alle farine di semi, frutti e altre sostanze oleose trattati con solventi chimici anche se poste in vendita sotto forma di bricchette, torte e scaglie.

Le denominazioni relative ai panelli, panelli in scaglie, alle farine di estrazione devono essere sempre seguite dall'indicazione della materia prima di provenienza.

Crusca, cruschello, tritello e farinetta:

Denominazioni riservate ai sottoprodotti della molitura dei cereali, escluso il riso.

Granoturco degerminato:

Denominazione del granoturco, intero o frantumato che ha subito un processo di degerminazione.

Gemma di riso:

Denominazione riservata al sottoprodotto della lavorazione del riso costituito essenzialmente dagli embrioni e da piccoli frammenti di riso.

Puletta di riso:

Denominazione riservata al prodotto intermedio tra la lolla e la pula, costituito da pula e da frammenti di lolla a cui sono associati polvere e terriccio.

ALLEGATO III

DENOMINAZIONI E INDICAZIONI OBBLIGATORIE

A) *Per i mangimi semplici:*

a) l'indicazione «mangime semplice»;

b) la denominazione del mangime, adottando, per i prodotti elencati nell'allegato II - parte *A* - quella riportata nella colonna 2 di detta parte e per gli altri quella che eventualmente figura nella parte *B* dell'allegato stesso.

Se l'alimento semplice ha subito un trattamento non figurante nella denominazione questa deve essere completata dall'indicazione del trattamento applicato, del procedimento usato e eventualmente della forma di presentazione, ad esempio «pressato», «schiacciato», «spezzettato», «macinato», «panello di pressione», «pezzi di panello», «granuli di panello», «farina di panello», «expellers», «farina di expellers», o «farina di estrazione»;

c) il peso netto e, per i prodotti liquidi, il peso o il volume netto.

Per i prodotti messi usualmente in commercio al pezzo, dovrà essere indicato il numero dei pezzi o il peso netto.
L'indicazione del peso si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore;

d) i tenori analitici di:

umidità;

proteina greggia;

sostanze grasse gregge;

cellulosa greggia;

ceneri gregge.

Per i mangimi semplici elencati nell'allegato II - parte *A* - i tenori delle sostanze indicate nella colonna 4 dell'allegato stesso;

e) la natura e la quantità di altri mangimi semplici e additivi, differenti dai principi attivi, utilizzati per la denaturazione eventualmente prescritta in materia;

f) la natura di altri mangimi semplici impiegati come leganti;

g) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale del responsabile delle indicazioni di cui al presente allegato, ai sensi dell'art. 18, comma 13;

h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo e la sede del produttore, ove questo non sia responsabile delle indicazioni di etichettatura, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 3, e dall'art. 18, comma 12.

Per i mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale devono anche essere indicati gli estremi della autorizzazione di cui all'art. 4.

Alle indicazioni di cui alla lettera *d)* sono consentite le seguenti deroghe:

per i semi e i frutti, i fieni, le paglie, i tuberi, le radici, gli steli, le foglie e le loppe di piante diverse nonché per i residui provenienti dalla fabbricazione dello zucchero, per i residui provenienti dalla fabbricazione del malto e della birra, non previsti nell'allegato I, parte *A*, venduti freschi o conservati, sia allo stato naturale che soltanto frantumati, e per i residui della vagliatura e pulitura dei cereali allo stato naturale, non è richiesta alcuna dichiarazione dei tenori analitici;

per i cruscami che non figurano nell'allegato II, parte *A*, deve essere soltanto indicato il cereale dal quale gli stessi derivano ed i tenori analitici in fibra grezza e ceneri;

per i cruscami di frumento deve essere anche indicato se provenienti da grano duro o tenero o da miscele dei due tipi;

per le farine di origine animale, che non figurano nell'allegato II, parte *A*, non è richiesta l'indicazione del tenore analitico di fibra grezza ma è obbligatoria l'indicazione della materia prima di provenienza: carne, sangue, piume, pesce, latte, siero e simili;

per la «gemma di riso» devono essere soltanto indicati i tenori analitici in sostanze grasse gregge, cellulosa greggia, ceneri gregge, ceneri insolubili in acido cloridrico;

per la «pula di riso» dovranno essere indicati i tenori analitici in proteina greggia, sostanze grasse gregge, cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico;

per la «puletta di riso» dovranno essere indicati i tenori analitici in cellulosa greggia, ceneri gregge e ceneri insolubili in acido cloridrico;

per gli altri sottoprodotti della lavorazione del risone, come rotture, risina, puntina e grana verde, qualora siano posti in vendita allo stato naturale, non sono richieste dichiarazioni di dati analitici.

La denominazione di «granoturco degerminato» è obbligatoria per tale cereale quando esso sia posto in commercio intero o frantumato, dopo aver subito il processo di degerminazione.

B) *Per i mangimi composti:*

a) la denominazione del mangime secondo l'allegato I: «mangime completo», «mangime complementare», «mangime minerale», «mangime melassato», «mangime completo d'allattamento», «mangime complementare d'allattamento», o per i mangimi per animali familiari diversi dai cani e dai gatti «mangime composto»;

b) la specie e categoria animale alla quale il mangime è destinato;

c) la destinazione esatta;

d) le istruzioni per l'uso, se esse non si possono chiaramente desumere dalle indicazioni dei punti *b)* e *c)*;

e) il peso netto e, per i prodotti liquidi, o peso o volume netto. Per i prodotti usualmente commercializzati al pezzo, dovrà essere indicato il numero unitario dei pezzi o il peso netto.
L'indicazione del peso si intende riferita allo stato della merce al momento della partenza dal magazzino del produttore;

f) per i mangimi composti di produzione nazionale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione di cui agli articoli 5 e 6.

Per i mangimi composti costituiti da un massimo di tre ingredienti non sono richieste le indicazioni relative alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, qualora gli ingredienti utilizzati appaiano chiaramente nella denominazione;

g) i seguenti tenori analitici:

1) per i mangimi composti escluse le miscele di semi interi, i mangimi melassati, i mangimi minerali e i mangimi per animali familiari diversi da quelli per cani e gatti:

umidità;

proteina greggia;

sostanze grasse e greggie;

cellulosa greggia;

ceneri gregge;

cistina, unicamente per i mangimi per suini, pollame e ruminanti prima dell'età della ruminazione;

lisina, unicamente per i mangimi per suini, pollame e ruminanti prima dell'età della ruminazione;

metionina, unicamente per i mangimi per suini, pollame e ruminanti prima dell'età della ruminazione;

2) per i mangimi minerali:

umidità;

calcio;

fosforo;

sodio;

lisina (limitatamente ai mangimi per suini);

3) per i mangimi melassati:

umidità;

cellulosa greggia;

zuccheri totali espressi in saccarosio;

proteina greggia;

sostanze grasse gregge;

ceneri gregge.

Per le miscele di semi interi e per i mangimi composti per animali familiari diversi dai cani e gatti non v'è obbligo di alcuna dichiarazione dei tenori analitici;

h) l'elencazione in ordine decrescente di quantità presente, dei mangimi semplici, degli additivi differenti dai principi attivi, dei prodotti minerali e chimico-industriali componenti il mangime.

Per i mangimi per animali familiari, l'indicazione dei singoli componenti può essere sostituita con quella delle relative categorie di appartenenza, sempre in ordine decrescente di quantità presente. In tale caso dovranno essere adottate soltanto le categorie previste nell'allegato VIII;

i) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o sede sociale del responsabile delle indicazioni del presente allegato;

l) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo e la sede del produttore, ove questo non sia responsabile delle indicazioni di etichettatura, salvo quanto previsto dall'art. 10, comma 13, e dall'art. 18, comma 12.

C) *Per i mangimi contenenti integratori e integratori medicati:*

a) tutte le indicazioni previste ai punti A) e B) del presente allegato, secondo che si tratti di mangimi semplici o di mangimi composti;

b) l'indicazione quantitativa e qualitativa dei principi attivi contenuti per ogni chilogrammo;

c) una breve istruzione sull'uso con le indicazioni delle dosi d'impiego e di somministrazione;

d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo.

È vietato indicare contenuti in principi attivi per i mangimi che già allo stato naturale abbiano caratteristiche vitaminiche, antibiotiche e similari che posseggono quindi particolari proprietà biologiche e che non risultino addizionati con integratori.

ALLEGATO IV

INDICAZIONI FACOLTATIVE

Per tutti i mangimi:

a) il marchio commerciale di identificazione del responsabile delle indicazioni e la denominazione commerciale del prodotto;

b) il numero di riferimento della partita;

c) la data di conservazione del prodotto;

d) la data di produzione per i mangimi composti, completi e complementari;

e) il Paese di produzione o di preparazione;

f) il prezzo del prodotto;

g) le istruzioni per l'uso ove non siano prescritte;

h) l'indicazione dello stato fisico del mangime e del trattamento specifico subito;

i) i seguenti tenori analitici:

1) per i mangimi composti eccettuati i mangimi per animali familiari e i mangimi minerali:

amido;

zuccheri totali espressi in saccarosio (fatta eccezione per i mangimi melassati, per i quali l'indicazione è obbligatoria);

calcio;

magnesio;

sodio;

fosforo;

2) per i mangimi minerali:

proteina greggia;

grassi greggi;

cellulosa greggia;

magnesio;

3) per i mangimi composti per animali familiari diversi dai cani e gatti:

umidità;

proteina greggia;

grassi greggi;

cellulosa greggia;

ceneri gregge;

calcio;

sodio;

fosforo;

4) per i mangimi composti per cani e gatti:

calcio;

sodio;

fosforo.

Le ulteriori informazioni di cui all'art. 11, comma 3, devono riguardare elementi obiettivi o misurabili che possano essere comprovati e non devono indurre l'acquirente in errore, in particolare attribuendo all'alimento effetti o proprietà che non possiede oppure suggerendo che l'alimento possiede caratteristiche particolari, allorchè tutti gli alimenti similari hanno le medesime caratteristiche.

Per i mangimi composti per animali familiari è consentito mettere in rilievo la presenza o lo scarso tenore di uno o più ingredienti essenziali per le caratteristiche di tali alimenti. In tal caso, il tenore minimo o massimo, espresso in percentuale in peso, degli ingredienti impiegati deve essere chiaramente indicato o a fronte della dichiarazione relativa all'ingrediente o agli ingredienti indicati, o nell'elenco degli ingredienti, o menzionando l'ingrediente o gli ingredienti o la percentuale o le percentuali in peso a fronte della corrispondente categoria di ingredienti.

ALLEGATO V

PRODOTTI DI CUI SONO VIETATI IL COMMERCIO O LA DISTRIBUZIONE PER IL CONSUMO

1) Mangimi semplici contenenti sostanze leganti in quantità superiori al 3% del peso riferito al prodotto tal quale.

2) Mangimi semplici con tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico superiore al 2% riferito alla sostanza secca, fatta eccezione per i mangimi semplici sotto elencati, il cui tenore massimo è indicato a fianco di ciascuno di essi:

panello di neuk	3,4%
panello di sesamo	5,0%
farina di estrazione di sesamo	5,0%
fiocchi di orzo	0,5%
fiocchi di granoturco	0,5%
fiocchi di patate	1,7%
riso di foraggio macinato	1,0%
rotture di riso	1,0%
pula vergine di riso	1,7%
farinaccio di riso	0,6%
amido di granoturco gonfiato	0,5%
amido di granoturco pregelatinizzato parzialmente idrolizzato	0,5%
glutine di granoturco	0,5%
amido di riso	0,5%
amido di riso gonfiato	0,5%
glutine di riso	0,5%
amido di frumento	0,5%
amido di frumento gonfiato	0,5%
amido di frumento pregelatinizzato parzialmente idrolizzato	0,5%
glutine di frumento	0,5%
amido di manioca	0,5%
amido di manioca gonfiato	0,5%
fecola di patate	0,5%
fecola di patate pregelatinizzinata	0,5%
fecola di patate pregelatinizzinata e parzialmente idrolizzata	0,5%
proteine di patate	0,5%
polpe essiccate di barbabietole da zucchero	3,5%
polpe fresche di barbabietole	3,5%
polpe fresche di barbabietole surpressate (con contenuto in sostanza secca non inferiore al 18%)	3,5%
polpe secche di barbabietole melassate	3,5%
polpe secche di barbabietole borlandate	3,5%
lieviti essiccati	1,1%
farina di erbe disidratate	3,4%
farina di erba medica disidratata	3,4%
farina di trifoglio disidratata	3,4%
foglie e colletti di barbabietole da zucchero disidratati	4,0%
farina, fettucce o radici di manioca	3,3%
farina, fettucce o radici di manioca tipo 55	4,0%
polpa di manioca essiccata	2,3%
latte scremato in polvere Spray o Hatmaker o Roller	0,5%
latticello in polvere	0,5%
siero di latte in polvere o in granuli	0,5%
siero di latte in polvere delattosato	0,5%
proteina di siero di latte in polvere o albumina di latte in polvere	0,5%
farina di carne	2,2%
ciccioli di carne	0,5%
scarti essiccati di macellazione del pollame	3,3%
farina di piume idrolizzate	3,4%
farina di pesce	2,2%
carbonato di calcio	5,0%
alghe marine calcaree	5,0%.

3) Farina di estrazione di sansa di oliva con tenore di cellulosa greggia superiore al 35%.

4) Farina di estrazione di vinaccioli con tenore di cellulosa greggia superiore al 37%.

5) Farina di estrazione di soja tostata e decorticata con attività ureasica superiore a 0,4 e con tenore di cellulosa greggia superiore al 4%.

6) Farina di estrazione di soja tostata, con attività ureasica superiore a 0,4%.

7) Panello e farina di estrazione di girasole decorticato con tenore di cellulosa greggia superiore al 16%.

8) Panello e farina di estrazione di girasole parzialmente decorticato con tenore in cellulosa greggia superiore al 27,5%.

9) Farina di carne con tenori di proteina greggia e di fosforo rispettivamente inferiori al 55% e superiore al 5,5%.

10) Farina di carne ed ossa con tenori di proteina greggia e di fosforo rispettivamente inferiore al 40% e superiore al 9%.

11) Farina di pesce con tenore di cloruri espresso in NaCl superiore al 4,4%.

12) Albumina di latte in polvere (proteina di siero di latte in polvere) con tenore di proteina greggia inferiore al 76%.

13) Mangimi composti con tenore di umidità superiore al:

a) 7% per i sostitutivi del latte e per gli altri mangimi composti aventi un tenore di prodotti lattieri superiore al 40% in peso;

b) 5% per i mangimi minerali non contenenti sostanze organiche;

c) 10% per i mangimi minerali contenenti sostanze organiche;

d) 14% per tutti gli altri mangimi composti fatta eccezione per quelli a base di semi interi, per i mangimi melassati, per i mangimi semiumidi, umidi e liquidi.

Il tenore massimo di cui alla lettera *d)* del punto 13) può essere superato se non sono stati impiegati conservativi. In tal caso deve essere dichiarata la data limite di conservazione.

14) Mangimi composti con tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico superiore al 2,2% riferito alla sostanza secca o al 3,3% riferito alla sostanza secca ove si tratti di miscele contenenti sottoprodotti del riso. Tali tenori massimi possono peraltro essere superati per i:

a) mangimi composti contenenti sostanze leganti;

b) mangimi minerali;

c) mangimi composti costituiti per oltre il 50% da fettucce e polpe di barbabietole da zucchero.

Nel caso in cui il tenore di ceneri insolubili in acido cloridrico riferito alla sostanza secca dei mangimi di cui alle sopramenzionate lettere *a)*, *b)* e *c)* superi il 3,3%, tale tenore dovrà essere dichiarato riferito al peso tal quale.

ALLEGATO VI

DEROGHE ALLE NORME DI CONFEZIONAMENTO

I mangimi composti, completi e complementari, non contenenti integratori medicati possono essere posti in commercio o distribuiti per il consumo alla rinfusa quando si tratta di:

a) prodotti scambiati tra ditte produttrici;

b) prodotti trasferiti direttamente dalle ditte produttrici alle ditte confezionatrici;

c) miscele di semi o frutti interi;

d) blocchi o rulli da leccare;

e) quantitativi di mangimi composti, di peso non superiore ai 50 kg., destinati all'utilizzatore finale, sempreché provengano direttamente da un imballaggio o da un recipiente chiuso;

f) prodotti consegnati direttamente dalle ditte produttrici agli utilizzatori finali;

g) mangimi melassati costituiti al massimo da tre ingredienti;

h) mangimi pellettati.

Onde evitare l'uso di contenitori non idonei a garantire la conservazione e la qualità dei prodotti, per la consegna o la distribuzione allo stato sfuso dei mangimi composti di cui alle lettere *f)*, *g)* ed *h)*, non possono essere utilizzati sacchi o altri imballaggi di materiale alterabile.

I mangimi composti, completi e complementari, consegnati in carri silos non ermeticamente chiusi e sigillati sono considerati alla rinfusa.

I semi, frutti, fieni, paglie, tuberi, radici. steli, foglie e loppe di piante diverse, freschi o conservati, nonché i residui della vagliatura e pulitura dei cereali, non macinati, contenuti in imballaggi confezionati non sono soggetti agli obblighi di cui al comma terzo e quarto dell'art. 18; in al caso la denominazione della merce dovrà risultare sui documenti di accompagnamento.

ALLEGATO VII

TOLLERANZE

Sui tenori o valori dei componenti analitici dichiarati sono ammesse le seguenti tolleranze:

A) Se il tenore o valore accertato è inferiore al dichiarato:

Proteina greggia:

nei mangimi semplici e nei mangimi composti fatta eccezione per quelli per cani e gatti:

4 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 56%;

2,5 unità per i tenori dichiarati dal 56% al 25%;

10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 25% al 10%;

1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%;

nei mangimi composti per cani e gatti:

3,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;

16% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 20% al 12,5%;

2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12,5%.

Sostanze grasse gregge:

nei mangimi semplici e composti fatta eccezione per quelli per cani e gatti:

3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;

20% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 15% al 5%;

1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%;

nei mangimi composti per cani e gatti:

2,5 unità.

Zuccheri totali, zuccheri riduttori, saccarosio, lattosio, glucosio (destrosio):

nei mangimi semplici:

2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;

10% del tenore dichiarato per i tenori dal 20% al 5%;

0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%;

nei mangimi composti (solo per gli zuccheri totali):

2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20%;

10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 20% al 10%;

1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

Amido, inulina:

nei mangimi semplici:

3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;

10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 30% al 10%;

1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%;

nei mangimi composti (solo amido):

3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 30%;

10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 30% al 10%;

1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10%.

Sodio, magnesio:

nei mangimi semplici:

1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;

10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 15% al 2%;

0,2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 2%;

nei mangimi composti:

1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;

10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 15% al 7,5%;

0,75% unità per i tenori dichiarati dal 7,5% al 5%;

15% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 5% allo 0,75%;

0,1 unità per i tenori dichiarati inferiori allo 0,75%.

Fosforo totale, calcio:

nei mangimi semplici:

1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;

10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 15% al 2%;

0,2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 2%;

nei mangimi composti:

1,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 16%;

7,5 del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 16% al 12%;

0,9 unità per i tenori dichiarati dal 12% al 6%;

15% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 6% all'1%;

0,15 unità per i tenori dichiarati inferiori all'1%.

Metionina, cistina, lisina:

nei mangimi semplici (solo metionina e lisina):

30% per i tenori dichiarati pari o inferiori all'1%;

20% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati superiori all'1%;

nei mangimi composti:

20% del valore dichiarato.

B-carotene, xantofilla, vitamina A:

nei mangimi semplici:

30% del valore dichiarato.

Per la proteina greggia, le sostanze grasse gregge, gli zuccheri totali, gli zuccheri riduttori, il saccarosio, il lattosio, il glucosio (destrosio), l'amido, l'inulina, il sodio, il magnesio, il fosforo totale, il calcio, la metionina, la cistina, la lisina, il B-carotene, la xantofilla e la vitamina A, sulle differenze in più riscontrate, sono ammesse tolleranze triple di quelle previste per ciascuno di detti componenti analitici per le differenze in meno.

B) Se il tenore o valore accertato è superiore al dichiarato:

Umidità:

nei mangimi semplici e nei mangimi composti fatta eccezione per quelli per cani e gatti:

1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 44%;

3,5 unità per i tenori dichiarati dal 44% al 25%;
10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 25% al 5%;
0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%;

nei mangimi composti per cani e gatti:

3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 40%;
7,5% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 40% al 20%;
1,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 20%.

Ceneri gregge:

nei mangimi semplici e nei mangimi composti fatta eccezione per quelli per cani e gatti:

1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15%;
10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 15% al 5%;
0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5%;

nei mangimi composti per cani e gatti:

1,5 unità del tenore dichiarato.

Cellulosa greggia:

nei mangimi semplici e nei mangimi composti fatta eccezione per quelli per cani e gatti:

2,1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 14%;
15% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati dal 14% al 6%;
0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 6%;

nei mangimi composti per cani e gatti:

1 unità del tenore.

Ceneri insolubili in acido cloridrico e cloruri espressi in cloruro di sodio:

nei mangimi semplici:

10% del tenore dichiarato per i tenori dichiarati pari o superiori al 4%;
0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 4%;

nei mangimi composti (solo ceneri insolubili in acido cloridrico):

1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10%;
10% del tenore dichiarato per i contenuti dichiarati dal 10% al 4%;
0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 4%.

Carbonato di calcio - indice di acidità e sostanze insolubili in etere di petrolio:

nei mangimi semplici:

1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15% o a 15, a seconda dei casi;
10% del tenore dichiarato per i tenori o valori dal 15% al 2% o da 15 a 2, a seconda dei casi;
0,2 unità per i tenori dichiarati inferiori al 2% o al 2, a seconda dei casi.

Basi azotate volatili:

nei mangimi semplici:

20% del tenore dichiarato.

Per le ceneri e il carbonato di calcio dei soli mangimi composti, nonché per la cellulosa greggia, sulle differenze in meno riscontrate sono ammesse tolleranze triple di quelle previste per ciascuno di detti componenti analitici per le differenze in più.

Sono da considerarsi regolari i prodotti con contenuto in umidità, cloruri espressi in cloruro di sodio, ceneri insolubili in acido cloridrico, basi azotate volatili, sostanze insolubili in etere di petrolio nonché con indice di acidità inferiore ai tenori dichiarati.

Sono anche da considerarsi regolari i mangimi semplici, esclusi quelli di origine animale, con tenori in ceneri gregge e di carbonato di calcio inferiori al dichiarato.

Sono considerate impurezze botaniche:

a) le impurità naturali innocue (per esempio la paglia e i pezzetti di paglia, i semi di altre specie coltivate o i semi delle erbe spontanee);
b) i residui innocui di altri semi o frutti oleosi provenienti da un processo di lavorazione anteriore, purché la loro percentuale non superi lo 0,5%.

Per i mangimi composti è tollerata la presenza delle suddette impurezze botaniche in quantità corrispondente alla percentuale di mangimi semplici di origine vegetale impiegati.

Nei mangimi composti è anche tollerata la presenza, nel limite massimo del 2%, di mangimi semplici che siano residuati negli impianti di fabbricazione a seguito di precedenti lavorazioni.

ALLEGATO VIII

CATEGORIE DI INGREDIENTI PER I QUALI L'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA SOSTITUISCE QUELLA DEL NOME SPECIFICO DI UNO O DI PIÙ INGREDIENTI.

Designazione della categoria	Definizione
1. Carni e derivati .	Tutte le parti carnose di animali terrestri a sangue caldo, macellati, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento e tutti i prodotti e i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del corpo o di parti del corpo di animali terrestri a sangue caldo
2. Latte e derivati del latte	Tutti i prodotti lattiero-caseari, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
3. Uova e prodotti a base di uova	Tutti i prodotti a base di uova, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
4. Oli e grassi . . .	Tutti gli oli e i grassi animali o vegetali
5. Lieviti	Tutti i lieviti le cui cellule siano state uccise ed essiccate
6. Pesci e sottoprodotti dei pesci	I pesci o le parti di pesci, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
7. Cereali	Tutte le specie di cereali indipendentemente dalla loro presentazione o i prodotti ottenuti dalla trasformazione del corpo farinoso dei cereali
8. Ortaggi	Tutte le specie di ortaggi e di legumi, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento
9. Sottoprodotti di origine vegetale	Sottoprodotti provenienti dal trattamento dei prodotti vegetali, in particolare dei cereali, degli ortaggi, dei legumi e dei semi oleosi

Designazione della categoria	Definizione
10. Estratti di proteine vegetali	Tutti i prodotti di origine vegetale le cui proteine sono state concentrate mediante un trattamento appropriato, che contengono almeno il 50% di proteine gregge rispetto alla sostanza secca, eventualmente ristrutturate (testurizzate)
11. Sostanze minerali	Tutte le sostanze inorganiche adatte all'alimentazione animale
12. Zuccheri	Tutti i tipi di zucchero
13. Frutta	Tutte le varietà di frutta, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento
14. Noci	Tutte le polpe di frutti in guscio
15. Semi	Tutti i semi interi o grossolanamente macinati
16. Alghe	Tutte le specie di alghe, fresche o conservate mediante un opportuno trattamento
17. Molluschi e crostacei	Tutti i crostacei e i molluschi anche in conchiglia, freschi o conservati mediante un opportuno trattamento, nonché i sottoprodotti della loro lavorazione
18. Insetti	Tutte le specie di insetti in tutte le fasi del loro sviluppo
19. Prodotti del panificio	Tutti i prodotti del panificio: pane, biscotti e paste

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il titolo delle direttive citate nelle premesse:

74/63: Direttiva del Consiglio del 17 dicembre 1973 relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali.

77/101: Direttiva del Consiglio del 23 novembre 1976 relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.

79/372: Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 che modifica la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.

79/373: Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali.

79/797: Prima direttiva della Commissione del 10 agosto 1979 che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.

80/502: Direttiva del Consiglio del 6 maggio 1980 che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali.

80/509: Prima direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che modifica l'allegato della direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.

80/510: Seconda direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.

80/511: Direttiva della Commissione del 2 maggio 1980 che autorizza, in taluni casi, la commercializzazione degli alimenti composti in imballaggi o recipienti non chiusi.

80/695: Seconda direttiva della Commissione del 27 giugno 1980 che modifica l'allegato della direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.

82/475: Direttiva della Commissione del 23 giugno 1982 che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari.

82/937: Terza direttiva della Commissione del 21 dicembre 1982 che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.

82/957: Terza direttiva della Commissione del 22 dicembre 1982 che modifica l'allegato della direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.

83/87: Direttiva della Commissione del 21 febbraio 1983 che modifica la terza direttiva che modifica l'allegato della direttiva 77/101/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali.

86/354: Direttiva del Consiglio del 21 luglio 1986 che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali, la direttiva 77/101/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali e la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali.

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 183/1987, è il seguente:

«Art. 15 *(Delega legislativa)*. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive della Comunità economica europea indicate negli elenchi «B» e «C» allegati alla presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi per ciascuno di detti elenchi formulati, ad integrazione di quelli contenuti in ciascuna delle direttive stesse, negli articoli successivi.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro e con i Ministri preposti alle altre amministrazioni interessate.

3. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 281/1963, già modificato dall'art. 4 della legge n. 399/1968, e come ulteriormente modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 5. — Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo *mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati* deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta dal veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di L. 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Il prefetto cura la trascrizione delle licenze su apposito registro ed entro dieci giorni dalla data del rilascio trasmette copia delle stesse ai Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità.

Ove nella produzione dei *mangimi composti, completi o complementari, senza integratori o integratori medicati* siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente art. 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni».

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 281/1963, già modificato dall'art. 5 della legge n. 399/1968, e come ulteriormente modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 6. — Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, *mangimi contenenti integratori o integratori medicati* deve chiedere l'autorizzazione al Ministro per dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la rilascia a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire.

L'autorizzazione è soggetta al pagamento, per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa nella misura di lire 10.000 da corrispondere in modo ordinario.

Ove nella produzione di *mangimi contenenti integratori o integratori medicati* siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi dell'art. 4, o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni.

Non sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione gli imprenditori agricoli che producano mangimi semplici di origine animale, mangimi composti, mangimi composti concentrati, *mangimi contenenti integratori o integratori medicati* per esclusivo consumo aziendale, purché impieghino integratori e integratori medicati prodotti da ditte regolarmente autorizzate».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 9 della legge n. 281/1963, come modificato dall'art. 8 della legge n. 399/1968, è il seguente:

«Art. 9. — Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione tecnica composta di:

due rappresentanti del Ministero della sanità, di cui uno con funzioni di presidente;

due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un rappresentante del Ministero delle finanze appartenente al laboratorio chimico centrale delle dogane;

un rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

un rappresentante degli istituti zooprofilattici;

due rappresentanti delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;

tre rappresentanti della cooperazione, designati dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative più rappresentative;

quattro rappresentanti degli allevatori, di cui due rappresentanti dei coltivatori diretti ed uno rappresentante dei mezzadri, designati dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative.

La commissione di cui sopra è nominata dal Ministro della sanità, dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La commissione esprime il proprio parere nei casi previsti dalla legge o quando sia richiesto dalle amministrazioni interessate».

Nota all'art. 6:

Il testo dell'art. 107 del R.D. n. 1361/1926 (Regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari), è il seguente:

«Art. 107. — I compratori di merci di cui al decreto-legge, assoggettandosi al pagamento delle indennità per i sopraluoghi e delle tasse di analisi, possono chiedere prelevamenti di campioni, a norma del presente regolamento. In tal caso il verbale deve far constatare che il prelevamento e fatto a richiesta del compratore o del destinatario della merce e deve contenere l'indicazione precisa della provenienza di essa e dello stato in cui si trova.

I prelevamenti fatti in applicazione del presente articolo hanno gli effetti di quelli fatti per iniziativa dell'autorità delegata alla vigilanza».

Nota all'art. 7:

Il testo dell'art. 22 della legge n. 281/1963, già modificato dall'art. 19 della legge n. 399/1968, e come ulteriormente modificato dal presente decreto, è il seguente:

«Art. 22. — Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire duecentomila a lire unmilione.

Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi pericolosi per il bestiame, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni o con l'arresto sino ad un anno.

Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque per la distribuzione per il consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire cinquecentomila a lire duemilioni. Nei casi più gravi si applica la reclusione da tre mesi ad un anno.

Con le penalità comminate dal precedente comma è punito anche l'allevatore che non osservi la disposizione di cui al *comma 2 dell'art. 17* della presente legge».

Nota agli articoli 8 e 9:

Per il testo dell'art. 9 della legge n. 281/1963 si veda la nota all'art. 5.

88G0181

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652152) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43